

Verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci dell'Associazione Per la Valorizzazione della Zona delle Risorgive del Fiume Stella "La Marculine O.D.V."

Il giorno di Domenica 27 Novembre 2022, alle ore 11.00, presso i locali del Mulino "Braida" in Flambro, regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo, in seconda convocazione in quanto la prima convocazione alle ore 8.00 dello stesso giorno era andata deserta, si è riunita l'Assemblea dei Soci della "Marculine" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) OMISSIS
- 2) VARIAZIONE DELL'ART.4 DELLO STATUTO SOCIALE
(così come evidenziato dalla nota della Regione FVG riguardante l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore)
- 3) OMISSIS

Assume la presidenza il dr. Mario Salvalaggio, legale rappresentante, che constatata la presenza di numero 26 soci, in regola con le previsioni statutarie, la dichiara regolarmente valida ed atta a deliberare.

Si dà quindi corso all'esame dell'ordine del giorno:

PUNTO 2)

Il Presidente informa i soci presenti che si rende necessario modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale per adeguarlo alla normativa nazionale del terzo settore, così come evidenziato dalla nota al riguardo della Regione Friuli Venezia Giulia-

Si evidenzia in particolare come debba essere cassata l'attuale previsione del "SOCIO PRESENTATORE" per garantire il "carattere aperto" della Ns, Associazione.

Segue un breve approfondimento che si conclude con la delibera unanime dei soci di modificare il quarto comma dell'articolo 4 nei seguenti termini:

"L'ADESIONE AVVERRÀ MEDIANTE PRESENTAZIONE DI DOMANDA REDATTA SU CARTA SEMPLICE, E DELIBERATA SECONDO CRITERI NON DISCRIMINATORI DI QUALSIASI NATURA, COME PREVISTO DALL'ART.21 D.LGS.117/2017 E SUCCESSIVA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 1309 DEL 06/02/2019."

L'assemblea dà mandato al Presidente e al Segretario di dar seguito alla presente decisione nei termini e con le modalità richieste dalla Regione Friuli V.G.

OMISSIS

firmato

IL Presidente

Il Segretario



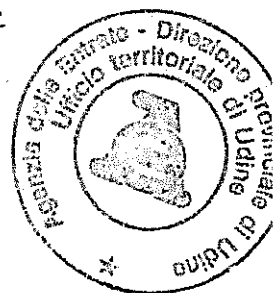
REGISTRATO a UDINE il 09/12/2022
AL N° 5154 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 1.000,00
Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Gianna Modoni

ALLEGATO ALLENTO N° 5154
RICORDANDO IL LEVANTE 3 09/12/2022
- 113- P.S. ST. -

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Gianna Modotti

STATUTO



DELL'ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA ZONA DELLE RISORGIVE DEL FIUME STELLA
DENOMINATA "LA MARCULINE" ODV

Art.1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore") e s.m., una Organizzazione di Volontariato, denominata " Associazione per la Valorizzazione della Zona delle Risorgive del Fiume Stella -La Marculine-APS, avente la forma di -associazione non riconosciuta-, allo scopo di perseguire l'obiettivo della valorizzazione e della compatibilità tra l'insieme dei valori naturali, delle testimonianze dell'uomo e dei criteri di salvaguardia e sviluppo dell'ambiente e del territorio della zona delle risorgive del Fiume Stella.

La sua azione si svilupperà in particolare nei comuni rivieraschi del Fiume Stella, dalle risorgive al mare.

L'associazione fissa la propria sede legale in Flambro di Talmassons(33030), in Via Della Vittoria 12.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 – FINALITA'

Al fine di raggiungere gli scopi istitutivi l'Associazione provvede :

- 1) A predisporre studi, progetti, proposte e ogni altra iniziativa, volte a promuovere l'istituzione , la gestione di Parchi, Riserve Naturali ; nell'ottica della salvaguardia, valorizzazione e sviluppo della zona delle risorgive del Fiume Stella.
- 2) Gestire, anche in concessione diretta e/o attraverso l'attività di volontariato dei soci, ambiti di proprietà regionale , comunale, privata e di altri enti.
- 3) A seguire o gestire direttamente immobili, attrezzature e servizi anche di ristoro di interesse pubblico negli immobili di proprietà pubblica o privata dove viene svolta l'attività sociale.

A promuovere ed organizzare iniziative culturali, comprese pubblicazioni di carattere storico ambientale, attività didattiche e ricreative dirette alla valorizzazione del territorio ed in particolare alla conoscenza e al rispetto dei valori storico/ ambientali della zona, senza disgiungere ciò dalla consapevolezza che detti i valori debbano essere finalizzati , anche, allo sviluppo socio-economico del territorio.

Attività di interesse generale:

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dettagliate al presente articolo dello Statuto, attraverso lo svolgimento prevalente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, per le seguenti attività di interesse generale, ex art. 5 Codice del Terzo Settore:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali in interesse sociale, ambientale con finalità educativa;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura storica e ambientale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di carattere sociale, culturale e ambientale;
- d) L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti secondo apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art .3- COLLABORAZIONI

L'Associazione è aperta alla più' ampia collaborazione da parte di chiunque voglia impegnarsi con spirito di solidarietà nella realizzazione della mission associativa di cui all'art.2 ; è disponibile altresì al coordinamento con organismi pubblici o privati per attuare interventi efficaci e tempestivi particolarmente a seguito di pubbliche calamità.

L'associazione avrà cura particolare affinché l'impegno volontaristico dei soci si svolga nella maggiore sicurezza possibile e nel rispetto delle legge vigenti.

Art.4 ASSOCIATI

Potranno aderire all'Associazione tutti coloro che desiderano impegnarsi e/o perseguire le attività previste dall'articolo 2 del presente statuto.

Possono inoltre essere membri dell' Associazione a tutti gli effetti coloro che ne condividono le finalità e intendono sostenerne i programmi o favorirne specifici progetti nella veste di SOCI SOVVENTORI.

(2)

Ces



Possono altresì divenire soci dell'Associazione Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano e concorrano alle sue finalità, in misura non superiore al 50% del numero dell'OVD.

L'adesione avverrà mediante presentazione di domanda redatta su carta semplice, e deliberata secondo criteri non discriminatori di qualsiasi natura, come previsto dell'art.21 D.lgs. 117/2017 e successiva nota dal Ministero del Lavoro n.1309 del 06/02/2019.

L'adesione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, in via d'urgenza anche dal solo presidente, fatta salva la ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile

Condizione indispensabile per i soci è l'accettazione del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e del versamento della quota associativa annuale.

L'adesione dei soci è strettamente personale, non può essere trasmessa ad altri per qualsiasi causa o motivo, non dà luogo al rimborso della quota associativa versata nel caso di recesso o decadimento.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni dalla data della domanda.

Il nuovo socio potrà partecipare all'Assemblea dei soci immediatamente dopo l'ammissioneDDD, ma con diritto di voto dopo almeno tre mesi di appartenenza.

La cessazione di socio può avvenire :

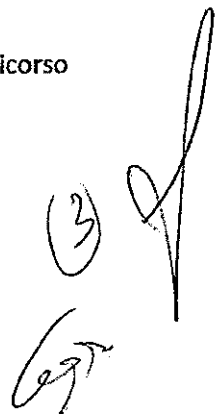
- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- per decadenza automatica conseguente al mancato pagamento della quota associativa per oltre un anno, se fissata.
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione o il suo patrimonio.

L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'Assemblea che deciderà in via definitiva alla prima seduta.

Art.5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente



L'Assemblea dei soci procederà all'elezione diretta di un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri, i quali eleggeranno al loro interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario-Tesoriere.

Le cariche avranno durata triennale, possono essere rinnovate fino a 5 mandati consecutivi.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea dei Soci approverà annualmente un rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, con l'evidenza delle spese sostenute e delle entrate.

Fisserà la quota associativa, ed il programma indicativo delle attività da svolgere, che verrà perfezionato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle risorse disponibili.

Art. 6 –ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni Socio ha pari dignità e potere decisionale nella Assemblee e può concorrere agli incarichi sociali.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è valida quando siano presenti, in prima convocazione, la maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota associativa, in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.

Delibera a maggioranza semplice dei presenti anche con voto palese qualora non sia richiesta votazione segreta da almeno il 10% dei presenti in occasione dell'elezione delle cariche sociali.

Su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea ordinaria, potrà essere convocata l'Assemblea straordinaria che avrà competenza relativamente ai motivi indicati nella convocazione, oppure per deliberare modifiche allo statuto o al regolamento qualora adottato.

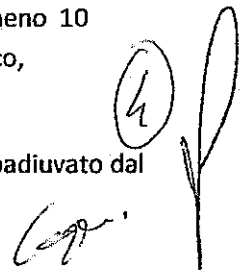
L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei Soci, salvo che qualora non debba deliberare sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o sulla devoluzione del patrimonio.

I Soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono delegare un altro Socio presente.

Ciascun membro dell'Assemblea non potrà rappresentare più di due Soci oltre al voto proprio.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della convocazione, in caso di urgenza con qualsiasi preavviso anche telefonico, telegrafico, fax o posta elettronica.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, coadiuvato dal Segretario o da altro membro del Consiglio Direttivo.

A handwritten signature is visible at the bottom right of the page, next to a circled number '4'.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi (di amministrazione e di controllo, se necessario);
- approva il Rendiconto economico-finanziario annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello statuto (ex art. 21c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21c. 2 del C.C.);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo, o dallo Statuto, di sua competenza;
- procedere alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30c. 2 Codice del Terzo Settore;
- procede alla nomina del Revisore Legale dei conti al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1. del Codice del Terzo Settore.

Art.7 -CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

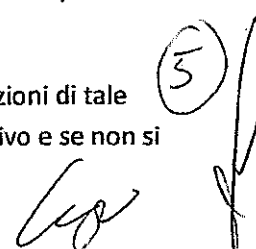
Il Consiglio Direttivo è investito dei più alti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro del Consiglio Direttivo e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5



Art .8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con potere di firma su tutti gli atti; convocherà e presiederà le Assemblee dei soci e il Consiglio Direttivo; rappresenterà l'Associazione verso i terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino 5 mandati consecutivi.

In caso di impossibilità o impedimento a svolgere le sue funzioni sarà sostituito pro tempore dal vicepresidente .

Art. 9 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere provvede al tesseramento, terrà aggiornato lo schedario dei soci e la contabilità. Provvede altresì alla convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, alla redazione dei verbali e alla tenuta della corrispondenza, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione di un volontario.

Il Segretario dovrà conservare, aggiornare e dare in visione agli associati i libri associativi, a loro richiesta, nella sede sociale.

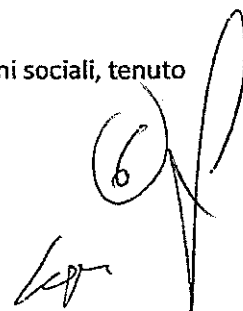
Il Segretario potrà altresì, su delega del Presidente, esercitare poteri di firma su conti correnti bancari o postali e seguire ogni rapporto che possa portare risorse utili alla realizzazione dei programmi o dei progetti deliberati.

E' compito ancora del Segretario provvedere alle coperture assicurative dei soci e vigilare sul sostanziale adempimento dell'ultimo comma dell'articolo 3 del presente statuto.

Art. - 10 LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuto a cura di ciascun organo a cui si riferiscono.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'L' followed by a large loop, and the initials are 'L' and 'P'.

ART. - 11 PATRIMONIO E PROVENTI

Le spese di funzionamento dell'Associazione e di attuazione dei programmi deliberati saranno sostenute in via ordinaria dai soci attraverso la quota associativa e con eventuali contributi straordinari volontari, nonché attraverso iniziative volte all'autofinanziamento.

Eventuali programmi straordinari potranno essere realizzati a seguito di contributi, sovvenzioni, donazioni ricevute da Enti pubblici o privati, associazioni o privati.

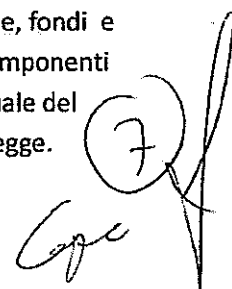
Il patrimonio sociale sarà costituito dalle quote associative e da eventuali contributi, donativi, o elargizioni straordinarie provenienti da Enti, associazioni, o privati e ogni altra entrata che derivi dalle attività diverse di cui all'art. 2, che sia ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. - 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il Consiglio Direttivo predisporrà annualmente un rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno. L'esercizio sociale si chiude annualmente il 31 dicembre.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



ART. 13 - SCIOGLIMENTO

E' ammesso lo scioglimento dell'Associazione qualora venga richiesto e approvato dai 3/4 dei componenti l'Assemblea dei soci.

E' altresì ammesso lo scioglimento dell'Associazione qualora fosse comprovato, in sede assembleare.

Con il venir meno delle finalità di cui all'art.2, oppure per l'incapacità o l'impossibilità di perseguire gli scopi statutari.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

ART. 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, oppure su proposta di almeno 5 soci che ottenga il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, con la presenza di almeno di 3/4 degli associati.

ART. 15 - Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme e le leggi vigenti

sulle attività di volontariato ed eventuali disposizioni regionali che ne diano attuazione, rinviando a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile.

Fir. Mario Salvaggio - Via della Vittoria 12 - 33030 Flambro di Talmassons

Fir. Eusebio Cogo - Via Basiliano 16 - 33050 Lestizza (UD)

